

REGOLAMENTO

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI CONFINDUSTRIA VERONA

TITOLO I COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

Costituzione ART.1

Nell'ambito di Confindustria Verona e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, come previsto dall'articolo 19 dello Statuto dell'Associazione. Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Il Gruppo Giovani Imprenditori ha un profilo organizzativo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti al Sistema confederale della rappresentanza imprenditoriale.

Scopi ART. 2

Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto di Confindustria Verona, persegue i seguenti scopi:

- promuovere le più idonee iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali e tecnico-organizzativi dell'impresa e quelli relativi all'ambiente con cui l'impresa interagisce;
- promuovere la diffusione della cultura d'impresa e dell'imprenditoria privata come primario fattore di sviluppo della società;
- favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- sostenere l'affermazione dei principi della libera iniziativa e del libero mercato e promuovere l'adozione di regole chiare a garanzia di pari opportunità nella competizione;
- valorizzare il ruolo dell'impresa e dell'imprenditore come soggetti attivi e responsabili di crescita e di sviluppo economico, sociale e civile;
- sviluppare le nuove forme di imprenditorialità, con particolare attenzione alle start up e a innovativi modelli di business;
- favorire la più ampia partecipazione degli iscritti e delle loro organizzazioni alla vita dell'Associazione, secondo principi di democrazia e di adeguata rappresentanza, e sviluppare, nel Sistema confindustriale e verso l'esterno, ogni opportunità di dibattito e di confronto costruttivo.

Attività ART. 3

Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui sopra ed in particolare:

- organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato;
- sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività di Confindustria Verona e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari;
- istituisce ove necessari gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole tematiche;
- promuove i valori dell'azione imprenditoriale nel contesto sociale, nel mondo della scuola e dell'Università;

- stimola la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani Imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali.

Codice Etico e dei Valori Associativi

ART. 4

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti aziendali e personali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirare le proprie azioni a principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria e di ogni altra delibera del Sistema.

In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza a Confindustria Verona.

TITOLO II COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Requisiti per l'appartenenza

ART. 5

L'appartenenza al Gruppo ha carattere personale.

Per ciascuna azienda iscritta a Confindustria Verona possono far parte del Gruppo al massimo tre componenti, che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni e che appartengano alle seguenti categorie:

- titolare, legale rappresentante da Registro imprese di Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia; membri del CdA o Direttori generali; amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale;
- figlio del titolare, che possa dimostrare di ricoprire un incarico ovvero ricoprire una funzione all'interno dell'attività aziendale;
- quadro con ruolo strategico nell'impresa;
- figlio del titolare che sia partecipe dell'attività aziendale.

Il figlio del titolare partecipe dell'attività aziendale che non ricopra una funzione è titolare del solo diritto di elettorato attivo.

È limitato a due componenti espressione di una stessa impresa il diritto di elettorato passivo in uno stesso organo.

Può altresì fare parte del Gruppo un rappresentante per ciascuna start up innovativa che abbia instaurato un rapporto di relazione associativa gratuita con Confindustria Verona, individuato all'interno delle figure elencate nella prima categoria del secondo comma. Il rappresentante di start up innovativa non è titolare di diritti di elettorato nell'ambito del Gruppo finché l'azienda non diviene socio effettivo di Confindustria Verona.

Ai fini di uno sviluppo associativo del Gruppo, è possibile far partecipare alle relative attività, senza diritti di elettorato, e per un periodo limitato non superiore a 12 mesi, anche imprenditori titolari di aziende non aderenti a Confindustria Verona, purché aventi i requisiti di età di cui al secondo comma.

Modalità di ammissione

ART. 6

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente.

Per i quadri aziendali, la domanda di ammissione deve essere controfirmata dal legale rappresentante dell'azienda di appartenenza.

Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Proviviri di Confindustria Verona.

L'adesione al Gruppo ha effetto fino alla fine dell'anno sociale. Essa si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo disdetta da darsi entro il termine dell'anno sociale o per altro motivo di decadenza.

L'adesione al Gruppo di rappresentanti di start up innovative ha effetto sino alla conclusione del rapporto di relazione associativa con Confindustria Verona, eccetto se l'azienda diviene socio effettivo entro o immediatamente dopo tale scadenza.

L'ammissione impegna il richiedente ad accettare ed applicare il presente Regolamento, a collaborare alla vita associativa e a pagare la quota annuale.

Quota associativa

ART. 7

L'iscrizione al gruppo è subordinata al pagamento di una quota associativa.

La quota annuale dovrà essere versata entro il 31 Gennaio di ogni anno e l'importo sarà deliberato dall'Assemblea del Gruppo su proposta del Consiglio Direttivo.

Cessazione dell'appartenenza

ART. 8

L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:

- al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi regionali e nazionali; in tal caso non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
- per dimissioni;
- per sopravvenuta mancanza dei requisiti elencati all'articolo 5;
- per inadempienza nel pagamento delle quote associative di almeno 2 anni;
- per espulsione deliberata dai Proviviri di Confindustria Verona su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da comportamenti in contrasto con il presente regolamento, con il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

La cessazione è automatica e viene constatata dal Consiglio Direttivo, previa comunicazione del Presidente.

TITOLO III ORGANI

Elencazione

ART. 9

Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- I Vicepresidenti;
- La Commissione Elettorale.

Sezione I – ASSEMBLEA

Convocazione e validità

ART. 10

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno 1/4 dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno 10 giorni mediante comunicazione scritta – anche via posta elettronica - contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro 10 giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

L'Assemblea può tenersi in videoconferenza o con strumenti simili. Tale modalità di riunione dovrà essere specificata nella convocazione.

Le votazioni in Assemblea e negli altri Organi del Gruppo possono svolgersi mediante sistemi di voto elettronico; se è previsto lo scrutinio segreto dovrà essere garantita la segretezza del voto.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno 1/5 degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e che abbiano maturato almeno un anno di iscrizione al Gruppo.

Ai fini della validità dell'Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori.

Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante all'Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.

Attribuzioni

ART. 11

Spetta all'Assemblea:

- a) indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del Gruppo;
- b) determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente uscente;
- c) eleggere il Presidente ed i Vice Presidenti dallo stesso indicati da un minimo di uno ad un massimo di quattro;
- d) eleggere il Consiglio Direttivo del Gruppo;
- e) integrare in caso di necessità i membri del Consiglio Direttivo;

- f) determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare delle quote associative;
- g) approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche;
- h) decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo, che dovrà essere successivamente ratificato dal Consiglio Generale di Confindustria Verona;
- i) deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame come indicato dal secondo comma dell'articolo 10.

Modalità di votazione

ART. 12

Ogni iscritto al Gruppo, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto che non può essere delegato.

Gli iscritti da meno di un anno e quelli non in regola col pagamento dei contributi associativi non hanno diritto di voto.

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui alle lettere g) e h) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza di 2/3 dei presenti. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

Sezione II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione

ART.13

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo, dai Vice Presidenti e dai Consiglieri eletti dall'Assemblea. Il numero complessivo dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere pari ad un decimo degli iscritti del Gruppo, con un minimo di 7, dei quali almeno 4 Consiglieri, e fino ad un massimo di 24 componenti.

Tale numero è calcolato ogni quadriennio al momento della convocazione dell'Assemblea elettiva, senza tener conto di eventuali resti.

I Consiglieri durano in carica 4 anni e non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo l'ultimo Past President del Gruppo in qualità di invitato.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo partecipano alle votazioni ciascuno con un voto non delegabile.

Modalità di candidatura

ART. 14

Le candidature a Consigliere dovranno pervenire per iscritto – anche via posta elettronica accettata – entro 30 giorni prima dell'Assemblea alla Segreteria del Gruppo che le trasmetterà alla Commissione Elettorale per l'espletamento delle verifiche di cui al successivo art. 19.

Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo aventi almeno un anno di anzianità alla data dell'Assemblea e che non compiano più del 38° anno di età nell'anno solare di elezione.

Il numero di candidati deve essere sempre superiore a quello degli eligendi.

Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungessero il numero previsto, il Presidente solleciterà i convenuti in Assemblea ad integrare, seduta stante, la lista con nuove candidature.

Ove ciò non accada, si procederà in ogni caso alla votazione delle candidature pervenute, sempre che corrispondano al numero previsto dal precedente articolo.

Norme per l'elezione del Consiglio

ART. 15

La Segreteria provvede a distribuire ad ogni partecipante all'Assemblea la lista alfabetica dei candidati insieme con la scheda di votazione.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei seggi da ricoprire.

Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero di voti sono dichiarati eletti.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio tra i candidati con votazione da parte dei soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

Convocazione e validità delle riunioni

ART. 16

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno sei volte l'anno, mediante avviso scritto - anche via posta elettronica accettata - recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su iniziativa di almeno due terzi dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni e, decorso tale termine senza che il Presidente vi abbia provveduto, vi potrà provvedere il Vice Presidente più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo e il voto non sono delegabili.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi mediante videoconferenza e/o teleconferenza.

Attribuzioni

ART. 17

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo;
- b) promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo;
- c) designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti di Confindustria Verona, negli organi regionali e nazionali dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in organismi esterni;
- d) istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere, su proposta del Presidente, un nuovo Vice Presidente in sostituzione del predecessore che ha terminato anticipatamente il mandato per dimissioni o decadenza;
- f) nominare su proposta del Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo dei Consiglieri Incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso;
- g) deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art.5;
- h) deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del Gruppo;
- i) deferire un socio al Collegio dei Probiviri di Confindustria Verona;
- j) nominare la Commissione Elettorale;
- k) proporre all'Assemblea l'ammontare delle quote sociali.

Dimissioni e decadenza

ART. 18

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a quattro riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti.

Le eventuali dimissioni di Consiglieri e di Rappresentanti del Gruppo di cui alla lettera c) del precedente articolo devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

In tal caso e nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due soci mediante ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell'Assemblea successiva.

Se un Vice Presidente decade o si dimette durante il proprio mandato, su proposta del presidente, il Consiglio Direttivo eleggerà il sostituto che rimarrà in carica sino a termine del mandato in corso.

Sezione III – COMMISSIONE ELETTORALE

Composizione e attribuzioni

ART. 19

La Commissione elettorale è composta da tre soci effettivi che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e che non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data della nomina.

La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla comunicazione del Presidente relativa all'avvio delle procedure di rinnovo delle cariche.

La Commissione è presieduta dal più anziano d'età tra i suoi componenti ed ha i seguenti compiti:

- accertare i requisiti concernenti l'elettorato attivo e passivo previsti dal presente Regolamento;
- sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;
- provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Proviviri di Confindustria Verona.

I membri della Commissione non sono eleggibili alle cariche di Presidente, Vice Presidente e di Consigliere e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.

Sezione IV – PRESIDENZA

Modalità di elezione e durata in carica del Presidente

ART. 20

Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo avente almeno due anni di anzianità di iscrizione alla data dell'Assemblea, che non compia più del 38° anno di età nell'anno solare di elezione, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa, che abbia responsabilità di gestione nell'azienda di appartenenza – la quale deve rispettare i requisiti di inquadramento richiesti per l'elezione a Vice Presidente di Confindustria Verona - e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Anche i candidati Vice Presidenti devono avere responsabilità di gestione nell'azienda di appartenenza e non devono compiere più del 38° anno di età nell'anno solare di elezione.

Il candidato Presidente e i candidati Vice Presidenti non potranno contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere.

Almeno 60 giorni prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente in carica comunica l'avvio delle procedure di rinnovo cariche e la data in cui si terrà l'Assemblea elettiva, sollecitando la presentazione delle candidature che devono essere trasmesse, corredate da relativo programma, entro 30 giorni prima dell'Assemblea alla Segreteria del Gruppo.

Sull'idoneità delle candidature pervenute si esprimono la Commissione Elettorale, il Collegio Speciale dei Proviviri di Confindustria Verona e la Commissione verifica poteri nazionale.

A quest'ultima, per il tramite della Segreteria nazionale, deve essere trasmessa la documentazione relativa al candidato Presidente, inclusa la documentazione aziendale, l'attestazione dei requisiti di inquadramento dell'impresa di

appartenenza, l'autodichiarazione sul rispetto del Codice etico e il parere dei Probiviri dell'Associazione.

Acquisiti tali pareri ed entro 20 giorni prima della data dell'Assemblea, la Segreteria provvede a comunicare, via posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute, unitamente ai rispettivi programmi e ai nominativi dei Vice Presidenti.

Tale comunicazione potrà anche essere trasmessa come allegato della convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente del Gruppo e i Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto, con almeno la metà più uno dei voti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche, si computano invece le schede nulle.

Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, in caso di candidatura unica la proposta si intende respinta; in caso di due candidati la votazione viene immediatamente ripetuta e il Presidente è eletto con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quattro anni e non è rieleggibile.

La durata della carica è fissa e non può essere prorogata.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente con maggiore anzianità secondo l'età, che assumerà la carica di Presidente facente funzioni fino alla successiva Assemblea elettiva; gli altri Vice Presidenti decadono.

L'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente deve tenersi entro i quattro mesi successivi.

Il Presidente subentrante dura in carica fino al completamento del mandato del predecessore e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale; acquisisce, in ogni caso, lo status di Past President.

Presidente

ART. 21

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:

- a) rappresenta il gruppo e partecipa alle riunioni dell'Assemblea Nazionale dei Giovani Imprenditori e del Comitato Regionale Veneto;
- b) rappresenta il Gruppo negli organi direttivi di Confindustria Verona, di cui è Vice Presidente di diritto;
- c) rappresenta altresì, a tutti gli effetti il Gruppo presso tutti gli organismi esterni alla Confindustria Verona;
- d) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- e) coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni;
- f) propone al Consiglio Direttivo le nomine degli eventuali Consiglieri Incaricati, e dei rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti di Confindustria Verona e all'esterno dell'Associazione;
- g) predispose la relazione sull'attività del Gruppo da presentare all'Assemblea annuale;
- h) nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vice Presidenti.

Ha la facoltà di invitare a partecipare all'attività del Gruppo chiunque sia interessato ai problemi imprenditoriali. L'invito, in tale caso, non può considerarsi iscrizione al Gruppo.

Vice Presidenti

ART. 22

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo.

I Vice Presidenti durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili ma non possono durare in carica più di 2 mandati consecutivi; decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti.

In conformità all'art. 17, lettera c), nella prima riunione successiva all'insediamento, il Consiglio Direttivo conferisce, su proposta del Presidente, a un Vice Presidente la delega a rappresentare il Gruppo in Assemblea Nazionale dei Giovani Imprenditori. A tal fine, entro 15 giorni da tale riunione, deve essere trasmessa alla Segreteria nazionale tutta la documentazione, inclusa quella aziendale, l'autodichiarazione sul rispetto del Codice Etico e dei Valori Associativi ed il verbale di nomina.

SEZIONE V – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Disposizioni generali e incompatibilità

ART. 23

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi spesa.

La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i Componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 Marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.

Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

Gli iscritti al Gruppo che svolgono attività nell'ambito dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.

TITOLO IV GESTIONE

Segreteria e Tesoreria

ART. 24

Alla segreteria ed alla tesoreria del Gruppo provvede Confindustria Verona con proprio personale.

TITOLO V DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

Scioglimento del Gruppo

ART. 25

L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 11, lettera h, e dall'ultimo comma dell'art.12.

Modifiche del Regolamento

ART. 26

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall'ultimo comma dell'articolo 12, previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica del Consiglio di Presidenza di Confindustria Verona.

Disposizione di rinvio

ART. 27

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto di Confindustria Verona e nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori e, in generale, alla normativa del Sistema Confindustria.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri di Confindustria Verona.

Disposizione transitoria

ART. 28

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Presidenza di Confindustria Verona.

Le cariche in vigore alla suddetta data restano valide fino alla loro naturale scadenza; le norme relative alla durata del mandato del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri e al numero minimo dei componenti il Consiglio Direttivo entreranno in vigore a partire dalla procedura ordinaria di rinnovo delle cariche del 2024.

Approvato dall'Assemblea ordinaria del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Verona il 2 Dicembre 2022.

Ratificato dal Consiglio di Presidenza di Confindustria Verona il 23 Gennaio 2023.